

## ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p><b>Immobile occupato abusivamente</b></p> <p><b>Sentenza CTR Toscana</b> <b>19.1.2022, n. 67/1/22</b></p>	<p>Non è soggetto ad IMU l'immobile occupato abusivamente da un terzo. Infatti, <i>"il titolare ... non ritrae nessun utile dal suo diritto di proprietà né quello di un godimento diretto del bene, né di un godimento mediato attraverso il conseguimento di un corrispettivo per il suo utilizzo ed è anzi costretto a subire un deterioramento del bene con conseguente diminuzione patrimoniale"</i>.</p>
<p><b>Erronea applicazione IVA e diritto alla detrazione</b></p> <p><b>Ordinanza Corte di Cassazione</b> <b>16.2.2022, n. 5012</b></p>	<p>In caso di un servizio non imponibile IVA, se il prestatore ha emesso fattura con applicazione dell'imposta, al committente non spetta il diritto alla detrazione, <i>"in quanto lo stesso è connesso all'effettiva realizzazione di un'operazione imponibile"</i>, e <i>"non si estende all'Iva dovuta per il solo fatto e nella misura in cui essa sia ... indicata in fattura"</i>.</p>
<p><b>Mancata risposta questionario</b></p> <p><b>Ordinanza Corte di Cassazione</b> <b>24.2.2022, n. 6092</b></p>	<p>L'Ufficio è tenuto ad avvisare il contribuente che la mancata risposta al questionario comporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'inutilizzabilità dei dati successivamente forniti;</li> <li>• l'impossibilità di concedere un congruo termine per adempiere.</li> </ul>
<p><b>Annullamento accertamento società</b></p> <p><b>Ordinanza Corte di Cassazione</b> <b>14.3.2022, n. 8211</b></p>	<p>L'annullamento dell'avviso di accertamento notificato ad una società, sancito con una sentenza passata in giudicato, esplica effetto anche nei confronti dei soci che possono opporlo all'Amministrazione finanziaria.</p>
<p><b>Prova trasporto intraUE beni soggetti ad accisa</b></p> <p><b>Risposta interpello Agenzia Entrate</b> <b>22.3.2022, n. 146</b></p>	<p>Al fine della prova del trasporto intraUE di beni soggetti ad accisa (nel caso di specie, bevande alcoliche), in alternativa al CMR (lettera di vettura internazionale), è possibile utilizzare il documento amministrativo elettronico e-AD.</p>

## COMMENTI

### LE NUOVE AGEVOLAZIONI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI ENERGETICI DEL C.D. “DECRETO CRISI UCRAINA”

Nell’ambito del recente DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Crisi Ucraina”, pubblicato sulla G.U. 21.3.2022, n. 67, sono contenute ulteriori disposizioni, di seguito esaminate, finalizzate al **contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale**, nonché alcune novità relative alla cessione dei crediti riconosciuti dal DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, a favore delle imprese energivore / a forte consumo di gas naturale.

#### CREDITO D’IMPOSTA AUMENTO COSTO ELETTRICITÀ

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico a favore delle **imprese non “energivore”** dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, **pari al 12% delle spese sostenute** per la componente energetica **acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022**.

#### Soggetti beneficiari del credito d’imposta

Come sopra accennato, possono accedere all’agevolazione in esame le imprese:

- **diverse da quelle “energivore”** di cui al Decreto MISE 21.12.2017 (per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”);
- dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
- i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del **primo trimestre 2022** al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un **incremento del costo per kW/h superiore al 30%** relativo al primo trimestre 2019.

#### Caratteristiche del credito d’imposta

L’agevolazione in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, tramite il mod. F24, **entro il 31.12.2022**;
- **non è soggetta ai limiti di:**
  - € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
  - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
  - **non è tassata** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  - **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli **interessi passivi / componenti negativi**;
  - è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

#### Cedibilità del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame è **cedibile ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. **Non è possibile effettuare cessioni parziali**.



Al fine della cessione del credito è necessario **richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

Dopo la prima cessione “libera”, ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di **2 ulteriori cessioni esclusivamente** a favore di:

- **banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo** di cui all’art. 106, TUB / **società appartenenti a un gruppo bancario** iscritto all’Albo di cui all’art. 64, TUB;
- **imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia** ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione **può cedere** il credito ricevuto **soltanto** ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con **un'ulteriore cessione** sempre nell'ambito del **settore bancario / assicurativo** o **utilizzarlo entro il 31.12.2022**, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

## CREDITO D'IMPOSTA AUMENTO COSTO GAS NATURALE

---

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 20% delle spese sostenute** per l'acquisto del gas naturale **consumato nel secondo trimestre 2022**.

Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia **subito un incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

### **Soggetti beneficiari del credito d'imposta**

Possono accedere al bonus in esame le **imprese diverse da quelle "a forte consumo di gas naturale"** di cui all'art. 5, DL n. 17/2022 (per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia").

### **Caratteristiche del credito d'imposta**

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, tramite il mod. F24, **entro il 31.12.2022**;
- **non è soggetta ai limiti di**:
  - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
  - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
  - **non è tassata** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  - **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli **interessi passivi / componenti negativi**;
  - è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

### **Cedibilità del credito d'imposta**

Il credito d'imposta in esame è **cedibile ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. **Non è possibile effettuare cessioni parziali**.



Al fine della cessione del credito è necessario **richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

Dopo la prima cessione "libera", ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di **2 ulteriori cessioni esclusivamente** a favore di:

- **banche e intermediari finanziari iscritti all'Albo** di cui all'art. 106, TUB / **società appartenenti a un gruppo bancario** iscritto all'Albo di cui all'art. 64, TUB;
- **imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia** ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione **può cedere** il credito ricevuto **soltanto** ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con **un'ulteriore cessione** sempre nell'ambito del **settore bancario / assicurativo** o **utilizzarlo entro il 31.12.2022**, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

---

## INCREMENTO BONUS IMPRESE ENERGIVORE / A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE

Gli artt. 4 e 5, DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia", riconoscono due specifici crediti d'imposta:

- **pari al 20%** delle spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022 a favore delle **imprese energivore**;
- **pari al 15%** delle spese per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022, a favore delle **imprese a forte consumo di gas naturale**.

Ora, il Decreto in esame ha innalzato tali percentuali rispettivamente al 25% e al 20%.

Credito d'imposta	DL 17/2022	DL 21/2022
Imprese energivore → per spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022	20%	25%
Imprese a forte consumo di gas naturale → spese per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022	15%	20%

## RATEIZZAZIONE BOLLETTE FORNITURE ENERGETICHE

Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi delle forniture energetiche (energia elettrica / gas naturale), è prevista la possibilità per le imprese di **rateizzare fino a 24 rate mensili** quanto dovuto per i **consumi energetici di maggio e giugno 2022**.

Possono accedere alla rateizzazione in esame le **imprese clienti finali** di energia elettrica e di gas naturale aventi sede in Italia.



La rateizzazione va **richiesta al soggetto fornitore** dell'energia elettrica / gas naturale.

## CESSIONE BONUS IMPRESE ENERGIVORE / A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE

L'art. 15, DL n. 4/2022, c.d. "Decreto Sostegni-ter" riconosce alle imprese energivore un credito d'imposta **pari al 20%** delle spese sostenute per l'acquisto della componente energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **primo trimestre 2022**.

I citati artt. 4 e 5, DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia", prevedono, a favore delle imprese energivore / a forte consumo di gas naturale, il riconoscimento di un credito d'imposta rispettivamente pari:

- **al 20%** (ora aumentato al 25%, come sopra evidenziato) delle spese per la componente energetica nel **secondo trimestre 2022**;
- **al 15%** (ora aumentato al 20%, come sopra evidenziato) delle spese per l'acquisto di gas naturale consumato nel **secondo trimestre 2022**.

Ora, il Decreto in esame stabilisce espressamente che tali crediti:

- **vanno utilizzati entro il 31.12.2022**;
- **non possono essere ceduti parzialmente**;
- **sono cedibili ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.



Al fine della cessione del credito è necessario **richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

Dopo la prima cessione "libera", ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di **2 ulteriori cessioni esclusivamente** a favore di:

- **banche e intermediari finanziari iscritti all'Albo** di cui all'art. 106, TUB / **società appartenenti a un gruppo bancario** iscritto all'Albo di cui all'art. 64, TUB;
- **imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia** ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione **può cedere** il credito ricevuto **soltanto** ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con **un'ulteriore cessione** sempre nell'ambito del **settore bancario / assicurativo** o **utilizzarlo entro il 31.12.2022**, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

---

### AUMENTO DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI

---

Con l'intento di sostenere il settore dell'autotrasporto a seguito dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è **ulteriormente aumentata** la spesa ex art. 1, comma 150, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) **finalizzata all'aumento della specifica deduzione forfetaria** delle spese non documentate (analogo incremento della spesa è stato disposto anche ad opera dell'art. 6, comma 2, DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia").

---

### ESENZIONE IMU IMPRESE SETTORE TURISTICO-RICETTIVO

---

Al fine di ridurre gli effetti connessi al perdurare dell'emergenza COVID-19 nonché all'incremento dei prezzi dell'energia è riconosciuto **per il 2022** un contributo, **sotto forma di credito d'imposta**, a favore delle **imprese del settore turistico-ricettivo pari al 50% della seconda rata IMU 2021**.



L'efficacia della nuova previsione è **subordinata all'autorizzazione** della Commissione UE.

---

### **Soggetti beneficiari del credito d'imposta**

Il bonus in esame spetta ai seguenti soggetti operanti nel **settore turistico - ricettivo**:

- imprese turistico-ricettive;
- imprese esercenti attività agriturismo;
- imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta;
- imprese del comparto fieristico e congressuale;
- complessi termali;
- parchi tematici, parchi acquatici / faunistici.

Il beneficio è riferito all'IMU relativa agli **immobili di categoria D/2** (alberghi, pensioni, villaggi turistici ecc.) **presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva**, a condizione che:

- i proprietari di tali immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
- tali attività abbiano subito una diminuzione del fatturato / corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre 2019.

### **Caratteristiche del credito d'imposta**

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** tramite il mod. F24;
  - **non è soggetto ai limiti di:**
    - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
    - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
  - **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  - **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli **interessi passivi / componenti negativi**.
- 



Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni / limiti di cui alla Comunicazione della Commissione UE C(2020) 1863 final.

---

I soggetti che intendono usufruire del beneficio in esame devono **presentare un'apposita autodichiarazione** all'Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni / limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della citata Comunicazione UE.

## PRINCIPALI NOVITÀ DEL DL 4/22 (SOSTEGNI TER) CONVERTITO NELLA L. 25 DEL 28/03/22

### 1 ROTTAMAZIONE DEI RUOLI - PROROGA DELLE RATE

Per effetto dell'art. 10-*quinquies* del DL 4/2022 convertito, le rate da rottamazione dei ruoli (inclusa la rottamazione per dazi doganali e IVA all'importazione) e da saldo e stralcio degli omessi versamenti, possono essere pagate entro:

- il 30.4.2022, se scadute nel 2020;
- il 31.7.2022, se scadute nel 2021;
- il 30.11.2022, se scadute o in scadenza nel 2022.

Prima, erano state posticipate varie volte le rate scadute nel corso del 2020 e del 2021, che, in base all'ultima modifica, avrebbero dovuto essere pagate entro il 9.12.2021.

Le rate prorogate non possono essere oggetto di ulteriore dilazione, ma si applica la tolleranza dei cinque giorni per il tardivo versamento.

### 2 CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI ALLE OPZIONI DI CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA PER LE DETRAZIONI EDILIZIE

Nell'art. 28 co. 1-*bis* del DL 4/2022 convertito è stata trasposta la disciplina dell'art. 1 del DL 13/2022 (conseguentemente abrogato), in materia di cessione dei crediti d'imposta relativi alle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui all'art. 121 del DL 34/2020, secondo la quale:

- il beneficiario della detrazione e il fornitore che ha applicato lo "sconto sul corrispettivo" possono cedere il credito d'imposta a qualsivoglia soggetto terzo, ivi compresi banche ed intermediari finanziari (prima cessione);
- successivamente, possono essere disposte due ulteriori cessioni, ma soltanto a cessionari che rientrino nel perimetro dei c.d. "soggetti vigilati".

I "soggetti vigilati" che possono essere cessionari delle "cessioni successive alla prima" sono:

- le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del TUB;
- le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del TUB;
- le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005.

#### 5.1 DISCIPLINA TRANSITORIA

I crediti d'imposta relativi ad opzioni comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate sino al 16.2.2022 (o al 6.3.2022 per il "bonus barriere architettoniche 75%", di cui all'art. 119-*ter* del DL 34/2020), a prescindere dal numero di cessioni di cui sono già stati oggetto (nessuna o molteplici), possono essere ceduti ancora una volta, a favore di qualsiasi terzo cessionario, ivi comprese banche e intermediari finanziari.

Con la risposta del 17.3.2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un'interpretazione della disposizione favorevole al contribuente, precisando, tra l'altro, che il credito può essere ceduto ancora una volta a chiunque e poi due volte a soggetti "qualificati" (ossia "vigilati") qualora vi siano stati:

- prima cessione o sconto comunicati all'Agenzia delle Entrate entro il 16.2.2022;
  - cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia delle Entrate entro il 16.2.2022.
-



## 5.2 DIVIETO DI CESSIONE PARZIALE DEI CREDITI D'IMPOSTA

Sono vietate le cessioni parziali dei crediti d'imposta, anche successive alla prima, relative a comunicazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate dall'1.5.2022.

## 3 INDICAZIONI DEL CCNL PER LA FRUIZIONE DELLE DETRAZIONI EDILIZIE

Ai sensi del co. 43-*bis* dell'art. 1 della L. 234/2021, norma introdotta dall'art. 28-*quater* del DL 4/2022 convertito trasponendo quanto già previsto dall'art. 4 del DL 13/2022 (conseguentemente abrogato), i benefici previsti dagli artt. 119, 119-*ter*, 120 e 121 del DL 34/2020, nonché quelli previsti dall'art. 16 co. 2 del DL 63/2013 (c.d. "bonus mobili"), dall'art. 1 co. 12 della L. 205/2017 (c.d. "bonus verde") e dall'art. 1 co. 219 della L. 160/2019 (c.d. "bonus facciate"), possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali.

Il contratto collettivo applicato deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

Tale disposizione si applica soltanto ai lavori edili che congiuntamente:

- siano compresi nell'Allegato X al DLgs. 81/2008;
- siano di importo superiore a 70.000,00 euro;
- vengano avviati successivamente al 27.5.2022.

### **Visto di conformità**

Il professionista che rilascia il visto di conformità deve verificare anche che il contratto collettivo applicato sia indicato:

- nell'atto di affidamento dei lavori;
- nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

## 4 DETRAZIONI EDILIZIE - RESPONSABILITÀ PENALE DEL TECNICO ABILITATO ALLE ASSEVERAZIONI

Con il co. 13-*bis*.1 dell'art. 119 del DL 34/2020, norma introdotta dall'art. 28-*bis* co. 2 del DL 4/2022 convertito trasponendo quanto già previsto dall'art. 2 del DL 13/2022 (conseguentemente abrogato), viene disciplinata la responsabilità penale del tecnico abilitato alle asseverazioni rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'art. 121 del medesimo DL 34/2020.

La nuova norma stabilisce che costui possa essere punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000,00 a 100.000,00 euro, se espone informazioni false od omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.

## 5 PROROGA DEL TERMINE PER LA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI RELATIVE ALLE DETRAZIONI EDILIZIE

L'art. 10-*quater* co. 1 del DL 4/2022 convertito proroga dal 7.4.2022 al 29.4.2022 il termine entro cui deve essere trasmessa la comunicazione delle opzioni per il c.d. sconto in fattura o la cessione del credito, relative alle detrazioni edilizie, in riferimento:

- alle spese sostenute nel 2021;
- alle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

## 6 MESSA A DISPOSIZIONE DELLE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE RELATIVE AL 2021 - PROROGA

L'art. 10-*quater* co. 2 del DL 4/2022 convertito prevede il differimento al 23.5.2022, in luogo dell'originario 30.4.2022, del termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate è tenuta a rendere disponibili telematicamente le dichiarazioni dei redditi precompilate relative al periodo d'imposta 2021 (modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022).

La proroga è stata introdotta a seguito del suddetto differimento al 29.4.2022 del termine di invio della comunicazione delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

## 7 CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE STRUTTURE TURISTICO-ALBERGHIERE E PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

Con l'art. 28 co. 3-ter del DL 4/2022 convertito viene prevista la possibilità di cedere:

- il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere (art. 1 del DL 152/2021);
- il credito d'imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e *tour operator* (art. 4 del DL 152/2021).

### Modalità di cessione

Tali crediti d'imposta possono essere ceduti, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari (analogamente a quanto previsto per i c.d. "bonus edilizi").

## 8 ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AGENZIE DI VIAGGI E I TOUR OPERATOR

L'art. 4 co. 2-ter - 2-septies del DL 4/2022 convertito riconosce in favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei *tour operator* un esonero contributivo, fermo restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

### 21.1 L'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro operanti nei settori in esame, esclusi i premi INAIL.

Tale esonero, riparametrato e applicato su base mensile, viene riconosciuto:

- a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;
- fino a un massimo di 5 mesi anche non continuativi;
- per il periodo di competenza aprile-agosto 2022.

I datori di lavoro in argomento possono fruire dell'esonero entro il 31.12.2022.

### 21.2 CONDIZIONI

Ai fini del diritto e della fruizione dell'esonero, la norma prevede specifiche condizioni. In particolare, il beneficio:

- è concesso ai sensi della comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C (2020) 1863 *final*, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione;
- è subordinato, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

## SCADENZARIO

### Mese di Aprile

**Giovedì 7 aprile**

IRPEF  
INVIO SPESE DETRAIBILI  
MOD. 730/2022 PRECOMPILATO

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2022 PF precompilato, dei dati delle spese 2021 per gli interventi di recupero edilizio / risparmio energetico su parti comuni, da parte degli amministratori di



condominio.
-------------

### Venerdì 8 aprile

<b>BONUS PUBBLICITÀ 2022</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione per l'accesso al credito d'imposta (prenotazione), contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2022, come prorogato dal Dipartimento per l'Informazione / Editoria con il Provvedimento 31.3.2022.
------------------------------	---

### Lunedì 11 aprile

<b>COMUNICAZIONE 2021 "OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO" SOGGETTI MENSILI</b>	Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2021 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati ed agenzie di viaggio che effettuano le liquidazioni IVA mensili, incassate in contanti di importo pari o superiore a € 1.000 ed inferiore a € 15.000, utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.
---	--

### Martedì 19 aprile

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell'imposta dovuta.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a marzo relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE DIVIDENDI</b>	Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• partecipazioni non qualificate;</li> <li>• partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.</li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a marzo da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo.
<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate a marzo da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

### Mercoledì 20 aprile

<b>COMUNICAZIONE 2021 "OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO" SOGGETTI TRIMESTRALI</b>	Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2021 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati ed agenzie di viaggio che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali, incassate in contanti di importo pari o superiore a € 1.000 ed inferiore a € 15.000, utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.
<b>Martedì 26 aprile</b>	
<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) / primo trimestre (soggetti trimestrali) tenendo presenti le novità in vigore dall'1.1.2022, introdotte dall'Agenzia delle Dogane con la Determinazione 23.12.2021.
<b>Venerdì 29 aprile</b>	
<b>OPZIONE CESSIONE CREDITO / SCONTO IN FATTURA</b>	Invio all'Agenzia delle Entrate della Comunicazione di opzione per la cessione del credito / sconto in fattura relativamente alle spese sostenute nel 2021 per interventi edili / di risparmio energetico per le quali è fruibile la detrazione (sia del 110% o nelle misure "ordinarie") ovvero alle rate residue di detrazione non ancora fruite per spese sostenute nel 2020.
<b>Sabato 30 aprile</b>	
<b>IVA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE OSS</b>	Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del primo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico (OSS).
<b>IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS</b>	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di marzo relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).
<b>CONTRIBUTO PRODOTTI SFUSI / ALLA SPINA</b>	Invio telematico, tramite la piattaforma disponibile sul sito Internet di Invitalia, della domanda per accedere al contributo a fondo perduto, per le spese sostenute nel 2021, da parte degli esercenti commerciali di vicinato, di media struttura e di grandi dimensioni, che attrezzano spazi dedicati alla vendita di prodotti alimentari e detergenti sfusi / alla spina.
<b>RICHIESTA RATEAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO</b>	Presentazione all'Agenzia delle Entrate - Riscossione della nuova domanda di dilazione, senza obbligo di pagamento delle rate scadute del precedente piano di pagamento, per i carichi contenuti nei piani di dilazione decaduti anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui all'art. 68, commi 1 e 2-bis, DL n. 18/2020 (8.3.2020 / 21.2.2020 per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa alla stessa data nei Comuni della c.d. "zona rossa" di prima istituzione), come previsto dal DL n. 228/2021, c.d. "Decreto Milleproroghe".
<b>Lunedì 2 maggio</b>	
<b>MOD. IVA 2022</b>	Invio telematico diretto o tramite intermediari abilitati della dichiarazione IVA relativa al 2021.
<b>IVA CREDITO TRIMESTRALE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.
<b>ACCISE AUTOTRASPORTATORI</b>	Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al primo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.
<b>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di marzo / primo trimestre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
<b>SPESOMETRO ESTERO</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al primo trimestre dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.
<b>INPS</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli

<b>DIPENDENTI</b>	retributivi relativi al mese di marzo. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel primo trimestre.
<b>MOD. SSP STRUTTURE SANITARIE PRIVATE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate del mod. SSP per la comunicazione dei compensi riscossi nel 2021 da parte delle strutture sanitarie private per l'attività medica / paramedica esercitata dai singoli professionisti nella struttura stessa.
<b>IMPOSTA DI BOLLO REGISTRI CONTABILI 2021</b>	Versamento dell'imposta di bollo, dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) per i registri contabili (libro giornale / libro degli inventari) relativi al 2021, tenuti in formato elettronico, oggetto di materializzazione (stampa) ovvero conservazione sostitutiva entro il 28.2.2023.
<b>CONTRIBUTO ANNUALE REVISORI ENTI LOCALI</b>	Versamento del contributo annuale (€ 25) da parte degli iscritti nell'Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali di cui al DM n. 23/2012.
<b>ROTTAMAZIONE-TER / SALDO E STRALCIO PROROGA "DECRETO SOSTEGNI-TER"</b>	Versamento delle rate scadute nel 2020 con riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (c.d. "rottamazione-ter");</li> <li>• definizione (c.d. "stralcio e saldo") prevista dall'art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.</li> </ul> <p>Ai fini dell'effettuazione del versamento trova comunque applicazione la "tolleranza" di 5 giorni. È quindi possibile effettuare il versamento entro il 9.5.2022.</p>